

Monza, 5 aprile 2024

Spettabile II Commissione Giustizia

Camera dei Deputati

Oggetto : Osservazioni dell'Associazione Vittime del Dovero in ordine al disegno di legge C. 1718 Governo, approvato dal Senato, recante " Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"

Pregiatissimi,

abbiamo prestato grande attenzione ai lavori parlamentari e alle discussioni inerenti al disegno di legge C. 1718 Governo, approvato dal Senato, recante " Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" pertanto ci permettiamo di fornire un contributo al fine di rendere note le nostre osservazioni in merito alle modifiche proposte, cercando di sottolineare, per quanto possibile, criticità e possibili adattamenti prospettabili nell'ottica di fornire maggior tutela e peso alle Vittime.

PREMESSA

Premesso che l'Associazione di Volontariato Vittime del Dovero ETS - ODV, fondata nel 2007, è un'organizzazione apartitica e senza fini di lucro, attiva su tutto il territorio nazionale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. È iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, Sezione Provinciale di Milano con decreto n. 534/2008 e nel Registro delle Associazioni del Comune di Monza con atto n. 243/2008. Dal 20 agosto 2015 è dotata di personalità giuridica a seguito dell'annotazione presso il Registro della Prefettura di Monza e della Brianza, al numero d'ordine 196, pag. 321 della parte analitica, Vol. I. Dal 27 novembre 2020 è iscritta nell'elenco regionale delle Associazioni Combattentistiche, d'Arma e delle Forze dell'Ordine, con Decreto n.14724 della Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia. Infine, dal 12 dicembre 2022 l'Associazione risulta regolarmente trasmigrata nel RUNTS, Sezione A, Organizzazioni di volontariato.

Da Statuto la qualifica di socio ordinario è attribuita esclusivamente a vedove, orfani, invalidi e genitori di appartenenti alle Forze dell'Ordine, Forze Armate e Magistratura, caduti o rimasti invalidi nel contrasto

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

alla criminalità comune, alla criminalità organizzata e al terrorismo, affinché il potere decisionale sulle progettualità e le attività di indirizzo siano prerogativa dei diretti interessati. I soci sostenitori sono coloro che hanno a cuore le tematiche affrontate dall'associazione, ma non hanno potere decisionale. Attualmente le famiglie associate sono circa 500.

L'Associazione Vittime del Dovero, opera in modo tenace e concreto affinché sia:

- onorata la memoria dei caduti attraverso iniziative che tengano vivo il ricordo
- approvata e consolidata una legislazione rispettosa del sacrificio delle Vittime
- garantita equa e adeguata tutela alle famiglie dei caduti e degli invalidi
- diffusa la cultura della legalità tra i giovani
- valorizzato il lavoro svolto quotidianamente da tutti i rappresentanti delle Istituzioni

Attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, cerimonie commemorative e religiose, spettacoli teatrali, concerti, manifestazioni sportive, la partecipazione ad audizioni parlamentari, a dibattiti e a trasmissioni televisive, la realizzazione di progetti nazionali rivolti alle scuole e alle università, la nostra organizzazione sensibilizza le nuove generazioni al rispetto delle Istituzioni, del prossimo e del bene comune al fine di fare prevenzione e affinché non si ripeta il sacrificio di nuove Vittime del Dovero (all.1 Presentazione).

ANALISI CRITICITA' RILEVATE

L'Associazione Vittime del Dovero intende contribuire al dibattito istituzionale in corso sottolineando, in apertura, la propria preoccupazione per interventi sporadici e limitati all'interno di un sistema penale e processuale penale che richiederebbe invece un intervento dotato di maggior organicità.

Occorre infatti ricordare che ogni modifica, grande o piccola, influisce su tutto il sistema con evidenti ripercussioni non solo in ambito giurisprudenziale ma soprattutto nell'applicazione pratica e quotidiana.

Si pensi infatti ai tempi, purtroppo molto lunghi, che conducono il sistema penale a raggiungere una stabilità dopo ogni singola modifica normativa: tali interventi, ancor più se limitati e non coordinati, inducono un periodo di "assestamento" nei Tribunali e nelle Corti che richiede anni per interpretare e adattare il dettato normativo generale e astratto alla realtà sfaccettata e concreta, applicando poi i correttivi necessari.

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

Dal punto di vista poi dell'applicazione pratica del diritto, appare altresì evidente come le difficoltà di adattamento non coinvolgono solo gli Organi Giurisdizionali ma tutto il sistema Giustizia, con consequenziali riverberi sui tempi e sulle modalità di tutela delle persone offese dal reato.

Pertanto, a nostro modesto parere, occorre ponderare gli interventi soltanto ove essenziali, non perdendo di vista la stabilità del sistema penale e il fine ultimo perseguito: tutelare le Vittime in modo rapido ed efficace.

Quanto poi al merito dei singoli interventi si procede con ordine nell'esame del testo, esaminando la proposta di abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

Il reato vede oggi un'applicazione marginale, in relazione alle condanne effettive comminate, a fronte di un elevato numero di iscrizioni nel registro degli indagati per tale reato.

Tale dato, tuttavia, non deve portare necessariamente ad una abrogazione della norma. Si potrebbe, infatti, ragionare su un sistema che non riduca gli spazi di applicazione della stessa fattispecie. Il timore è che l'eliminazione della fattispecie criminosa crei pericolose lacune di tutela, nell'attesa di un ulteriore intervento normativo.

Sarebbe, quindi necessario, in ossequio al modello di diritto penale quale *extrema ratio*, un rafforzamento dei controlli interni e di una riorganizzazione complessiva della pubblica amministrazione, accompagnata da misure extrapenali capaci di colpire, in virtù della loro prontezza e capacità afflittiva, comportamenti in modo proporzionato al loro disvalore.

Sicuramente un plauso va riconosciuto alla disposizione volta all'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, che sicuramente influiranno in termini di speditezza dei processi.

Infine la proposta normativa coinvolge l'art. 291 c.p.p. che opera in termini di maggiori garanzie nei confronti del soggetto verso il quale vengono richieste delle misure cautelari.

Occorre sottolineare che l'Associazione si batte da anni affinché le Vittime possano vedersi riconoscere, all'interno del sistema penale, un maggior peso.

Dona il tuo 5xmille
all' Associazione di volontariato
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

Al fine di un migliore bilanciamento che involga anche le parti offese e posto che lo stesso articolo 291, comma 2-bis, c.p.p. tiene in parziale considerazione le vittime nella misura in cui prevede che *“In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282 bis.”*, si propone nell’ipotesi normativa che sancisce *“il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato ‘a sorpresa’”*, l’aggiunta di uno o più commi allo stesso art. 291 c.p.p. che prevedano:

a) la partecipazione necessaria a quel contraddittorio preventivo delle eventuali persone offese (o dei loro familiari);

b) che l’eventuale mancata adozione di una misura cautelare venga subordinata a effettive e immediate condotte riparatorie e risarcitorie da parte dei destinatari di tali misure nei confronti delle vittime (figura che potrebbe richiamare l’istituto della cauzione degli ordinamenti anglo-sassoni).

PROPOSTE NORMATIVE

TESTO DISEGNO DI LEGGE C. 1718	MODIFICA PROPOSTA
<p style="text-align: center;">Art. 1. (Modifiche al codice penale)</p> <p>1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) all’articolo 322-bis:</p> <p>1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;</p> <p>2) alla rubrica, le parole: « , abuso d’ufficio » sono soppresse;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) l’articolo 323 è abrogato;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) all’articolo 323-bis:</p> <p>1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346- bis »;</p> <p>2) al secondo comma, le parole: « e 322-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-bis e 346-bis »;</p>	<p>Parere negativo alla modifica</p>

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

➤ Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

➤ Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

➤ www.vittimedeldovero.it
segreteria@vittimedeldovero.it
associazionevittimedeldovero@pec.it

d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » è inserita la seguente: « 346-bis, »;

e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovere®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovere®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

📧 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

<p>o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2. (Modifiche al codice di procedura penale)</p> <p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: « 6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, inter- corsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;</p> <p>b) all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;</p> <p>c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia</p>	<p style="text-align: center;">Parere negativo alla modifica</p> <p style="text-align: center;">In caso di approvazione si propongono le seguenti modifiche</p> <p style="text-align: center;">Art. 2. (Modifiche al codice di procedura penale)</p> <p>1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: « 6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, inter- corsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. 6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;</p> <p>b) all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;</p> <p>c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può</p>

<p>motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;</p> <p>d) all'articolo 268:</p> <p>1) al comma 2-bis, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;</p> <p>2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;</p> <p>e) all'articolo 291:</p> <p>1) al comma 1-ter, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;</p> <p>2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: « 1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.</p> <p>1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.</p>	<p>comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;</p> <p>d) all'articolo 268:</p> <p>1) al comma 2-bis, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;</p> <p>2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;</p> <p>e) all'articolo 291:</p> <p>1) al comma 1-ter, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;</p> <p>2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: « 1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.</p>
--	--

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovere®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

➤ Associazione Vittime del Dovere®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

➤ Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

➤ www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene: a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini; b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato; d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed

1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene: a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini; b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato; d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovere[®]
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

➤ Associazione Vittime del Dovere[®]
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

➤ Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

➤ www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-bis »;

f) all'articolo 292:

1) al comma 2-ter, dopo le parole: « articolo 327-bis » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-quater, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo »;

g) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure »;

2) al comma 4-bis, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, »;

h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso,

1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-bis »;

1-decies. L'invito di cui al comma 1 sexies è notificato alla persona offesa che ha il diritto di assistere all'interrogatorio

f) all'articolo 292:

1) al comma 2-ter, dopo le parole: « articolo 327-bis » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-quater, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 2- quater è aggiunto il seguente:

«2-quinquies Il giudice può disporre la non applicazione delle misure cautelari richieste quando l'indagato ha posto in essere immediate condotte riparatorie e risarcitorie »;

<p>se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies »;</p> <p>i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater »;</p> <p>l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;</p> <p>m) all'articolo 328, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: « 1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;</p> <p>n) all'articolo 369:</p> <p>1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;</p>	<p>4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo »;</p> <p>g) all'articolo 294:</p> <p>1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure »;</p> <p>2) al comma 4-bis, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, »;</p> <p>h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies »;</p> <p>i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater »;</p> <p>l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;</p>
---	--

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

<p>2) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:</p> <p>« 1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.</p> <p>1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;</p> <p>o) all'articolo 581, il comma 1-ter è abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;</p> <p>p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».</p>	<p>m) all'articolo 328, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:</p> <p>« 1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;</p> <p>n) all'articolo 369:</p> <p>1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;</p> <p>2) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:</p> <p>« 1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.</p> <p>1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;</p> <p>o) all'articolo 581, il comma 1-ter è abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;</p>
--	---

	<p>p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».</p>
<p>Art. 3. (Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)</p> <p>1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti ».</p>	<p>Parere negativo alla modifica</p>
<p>Art. 4. (Modifiche all'ordinamento giudiziario)</p> <p>1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 7-bis:</p> <p>1) al comma 3-bis, dopo le parole: « capi degli uffici » sono aggiunte le seguenti: « , assegnati al singolo</p>	<p>Parere negativo alla modifica</p>

<p>ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale »;</p> <p>2) al comma 3-quater, lettera c), dopo le parole: « dei magistrati » sono aggiunte le seguenti: « , con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari »;</p> <p>b) all'articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis ».</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5. (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)</p> <p>1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.</p> <p>2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.</p>	<p>Identico</p>

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovere®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovere®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

<p>3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.</p>	
<p>Art. 6. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)</p> <p>1. La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.</p>	<p>Identico</p>
<p>Art. 7. (Modifica al codice dell'ordinamento militare)</p> <p>1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».</p>	<p>Identico</p>

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovero[®]
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

➤ Associazione Vittime del Dovero[®]
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

➤ Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

➤ www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede: a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono

Identico

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it

<p>derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p>Art. 9. (Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni)</p> <p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Parere negativo alla modifica</p>

Vi ringraziamo anticipatamente per le decisioni che assumerete, tenendo conto anche della presente nota che rappresenta la voce dei familiari di quanti hanno contribuito con il loro sacrificio a rendere onore al nostro Paese.

Dott.ssa Emanuela Piantadosi
Presidente Associazione Vittime del Dovero

Avv. Stefano Maccioni
Consulente Legale dell'Associazione Vittime del Dovero

Dona il tuo 5xmille
all'Associazione di volontariato
Vittime del Dovero®
C.F. 94605940157

AIUTACIA NON DIMENTICARE

📍 Associazione Vittime del Dovero®
Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)
C.F. 94605940157

📞 Tel +39.039.8943289
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

🌐 www.vittimedeldovere.it
segreteria@vittimedeldovere.it
associazionevittimedeldovere@pec.it